

N. 00483/2013 REG.PROV.COLL.
N. 09556/2012 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 9556 del 2012, proposto da:

Soc Coop Sociale Onlus (Di Bella Toni Michele), rappresentata e difesa dall'avv. Maria Giovanna Ferrante, con domicilio eletto in Roma, via Callimaco, 45, presso lo studio dell'avv. Danilo Di Cesare;

contro

Asl 109 - Viterbo, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Elaine Bolognini, con domicilio eletto in Roma, via Alberico II, 5, presso lo studio dell'avv. Alberto Saraceno;

per l'annullamento

del provvedimento dell'8 ottobre 2012 di esclusione dalla gara con procedura aperta per integrazione attivita' gestione comunita' psichiatriche di Viterbo e Montefiascone -

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Asl 109 - Viterbo;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2013 il Cons. Maria Luisa De Leoni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto in fatto e diritto quanto segue:

Nella camera di consiglio il Collegio, chiamato a pronunciare sulla domanda cautelare di sospensiva dell'atto impugnato, ha deciso di definire immediatamente il giudizio nel merito con sentenza resa ai sensi dell'art. 60 c.p.a., e ne ha dato comunicazione ai difensori presenti delle parti in causa.

Ritenuto che con ricorso, notificato l'8 novembre 2012 e depositato il successivo 20 novembre, la Società Cooperativa ricorrente impugna il provvedimento di esclusione dalla gara, indetta dalla ASL di Viterbo, per "integrazione attività gestione comunità psichiatriche di Viterbo e Montefiascone", in ragione della omessa prescritta allegazione del documento di identità alla dichiarazione di inesistenza di cause di esclusione di cui all'art. 38 e su fatturato, capacità tecnico-finanziaria, deducendo vari motivi di violazione di legge ed eccesso di potere;

Rilevato che con ordinanza n. 4366 del 2012 sono stati disposti incumbenti istruttori volti ad accertare se effettivamente nella busta n. A, unitamente alla domanda di partecipazione, fosse presente la fotocopia del documento di identità.

Rilevato, altresì, che l'Amministrazione con la nota depositata, unitamente alla documentazione richiesta, in data 13 dicembre 2012, ribadisce il proprio convincimento circa la necessità che copia del documento di riconoscimento debba essere allegata a ciascuna autodichiarazione;

Considerato che l'allegazione della copia fotostatica del documento del sottoscrittore della dichiarazione sostitutiva, prescritta dal comma 3 dell'art. 38 d.P.R. n. 445 del 2000, è adempimento inderogabile, atto a conferire, in

considerazione della sua introduzione come forma di semplificazione, legale autenticità alla sottoscrizione apposta in calce alla dichiarazione e giuridica esistenza ed efficacia all'autocertificazione, trattandosi di un elemento integrante della fattispecie normativa, teso a stabilire, data l'unità della fotocopia sostitutiva del documento di identità e della dichiarazione sostitutiva, un collegamento tra la dichiarazione ed il documento ed a comprovare, oltre alle generalità del dichiarante, l'imputabilità soggettiva della dichiarazione al soggetto che la presta (ex multis, Consiglio di Stato sez.V: 26marzo 2012, n. 1739; Cons. St. Sez. VI, 2.5.2011, n. 2579; 4.6.2009, n. 3442; Sez. V, 7.11.2007, n. 5761; 11.5.2007, n. 2333).

Ritenuto, tuttavia, indiscussa l'importanza dell'allegazione del documento d'identità alla dichiarazione sostituiva, che il Collegio aderisce a quella giurisprudenza che ritiene che la formalità prescritta dall'articolo 38 del decreto del presidente della repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 non debba essere tramutata in un formalismo senza scopo, esigendo che più dichiarazioni rese dalla stessa persona in un medesimo procedimento e facenti parte di un medesimo insieme probatorio (inserite in una stessa busta, contenente la "documentazione amministrativa" per la gara), debbano necessariamente essere accompagnate, ciascuna, da una copia del documento (cfr. Cons. Stato, sez. V, n. 25/2006; TAR Napoli, sez. VIII, 5.9.2012, n. 3744), tenuto conto, nella specie, che nella busta in cui erano i documenti mancanti di fotocopia del documento di identità era comunque inclusa una fotocopia di tale documento;

Rilevato che, nella specie, è indiscussa la presenza del documento di riconoscimento nella busta A, contenente la "documentazione amministrativa", come è dato rilevare dalla documentazione depositata.

Ritenuto, in conclusione, che il ricorso deve essere accolto e, per l'effetto, va annullato il provvedimento impugnato;

Ritenuto che le spese vanno poste a carico dell'Amministrazione resistente

e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Condanna l'Azienda Asl 109 di Viterbo al pagamento in favore della Società ricorrente delle spese di giudizio, che si liquidano in euro 2.000,00 (duemila/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2013 con l'intervento dei magistrati:

Italo Riggio, Presidente

Maria Luisa De Leoni, Consigliere, Estensore

Giulia Ferrari, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 17/01/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)